



COMUNE DI VERBICARO - Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 31

OGGETTO: Incentivi alle funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs n. 36/2023) – Approvazione Regolamento .

Data 15/04/2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **15** del mese di **APRILE** alle ore **11,10** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			PRESENTI	
			SI	NO
1	Sig. Francesco SILVESTRI	SINDACO		X
2	Sig. Aldo CIRIMELE	ASSESSORE - VICESINDACO	X	
3	Sig.ra Annalisa ANNUZZI	ASSESSORE	X	
4	Dott. Francesco CASCINO	ASSESSORE		X
5	Prof. Franco CIRIMELE	ASSESSORE	X	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, in assenza del Sindaco assume la presidenza il Vice Sindaco Sig. Aldo CIRIMELE.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pina ARAGONA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la retro estesa proposta di deliberazione predisposta dall'ufficio competente;

VISTI i pareri espressi dai responsabili degli uffici preposti ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA

- DI APPROVARE** e fare propria, in ogni sua parte, la retro estesa proposta di deliberazione, di pari oggetto della presente, che, munita dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DICHIARARE**, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023) – Approvazione Regolamento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ha introdotto all'art. 45 una nuova disciplina relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche.

VISTO che lo stesso articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 testualmente dispone:

Art. 45 – Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

CONSIDERATO che all'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, viene previsto testualmente:

Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

PREMESSO CHE, conseguentemente, per tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi sotto la vigenza del nuovo D.Lgs. 36/2023 deve essere redatto regolamento ai sensi di cui all'art. 45 del medesimo decreto, fermi restando i limiti di finanza pubblica posti dalla normativa nel corso di vigenza di tale disposizione;

VISTO il Regolamento allegato alla presente proposta;

VISTI:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- L'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

DELIBERA

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche", quale allegato A) parte integrante del presente atto;

2. DI DARE ATTO che il regolamento di cui al punto precedente si applica alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti nell'ambito di appalti banditi;

3. **DI STABILIRE** che decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute, al fine di adeguare la disciplina alla normativa ed alle prassi interpretative nel frattempo intervenute

4. **DI DICHIARARE** immediatamente esecutiva la presente deliberazione;



Il Proponente

Il Vice Sindaco

Sig. ALDO CIRIMELE

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Articolo 49 Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, N°. 267)

Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. n. 36/2023) – Approvazione Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere _____

FAVORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Valentina SILVESTRI

Data *15/04* /2024



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere _____

FAVOREVOLIS - non corrisponde spesa

inoltre **ATTESTA** la **copertura finanziaria** con imputazione in bilancio al

TITOLO _____

FUNZIONE _____

SERVIZIO _____

INTERVENTO _____

REGISTRATO IMPEGNO AL N° _____


Data *15/04* /2024

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Dott. Vincenzo DI LEONE

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
IL Vice Sindaco
Aldo Cirimele



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Pina ARAGONA



Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio Online) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Verbicaro, li 15 APR 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giusy COVELLI



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio Online) per quindici giorni consecutivi

dal 15 APR 2024 al 30 APR 2024

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/04/2024

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giusy COVELLI

